

Regolamento applicativo dello Statuto della Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance

Il presente Regolamento applicativo, è stato approvato dall'Assemblea dei soci all'atto della costituzione della Società di Mutuo Soccorso

PARTE I°

TITOLO I Diritti e doveri dei soci	4
Art. 1 Ammissione dei soci ordinari	3
1.1 Ammissione dei soci	3
1.2 Domanda e quota di ammissione	3
1.3 Iscrizione nel Libro dei soci	3
1.4 Decorrenza della iscrizione	3
1.5 Decorrenza del diritto ai sussidi e ai servizi mutualistici. Prestazione base e prestazione aggiuntiva	3
1.6 Recesso da socio	3
1.7 Esclusione da socio	3
1.8 Esclusione del diritto ai sussidi	4
1.9 Soci residenti all'estero	4
1.10 Soci lavoratori stranieri	5
1.11 Iscrizione continuativa e ininterrotta per tre anni consecutivi	5
1.12 Morte del socio	4
Art. 2 Soci sovventori	6
Art. 3 Soci partecipanti	6
Art. 4 Familiari del socio aventi diritto	7
4.1 Definizione degli aventi diritto	7
4.2 Condizioni per essere considerati aventi diritto	5
4.3 Residenza e domicilio degli aventi diritto	6
4.4 Estinzione del rapporto con il socio e subentro degli aventi diritto	6
4.5 Iscrizione alla Mutuo Soccorso degli aventi diritto del socio	6
Art. 5 Contributi associativi	6
5.1 Contributo base	6
5.2 Contributo associativo aggiuntivo	7
5.3 Valore delle prestazioni erogate	7
5.4 Pagamento dei contributi associativi	7
5.5 Completamento dei contributi associativi annui	7
5.6 Ritardo nel pagamento dei contributi associativi	7
5.7 Perdita dei sussidi per morosità. Decadenza da socio	7
5.8 Conservazione delle ricevute	10
Art. 6 Diritti e doveri del socio	8

6.1	<i>Conoscenza dello Statuto e del Regolamento applicativo</i>	8
6.2	<i>Obbligo di notifica dati</i>	8
6.3	<i>Documentazione richiesta per la domanda di sussidio</i>	9
6.4	<i>Trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)</i>	9
6.5	<i>Conformità della documentazione richiesta</i>	9
6.6	<i>Termini di presentazione della domanda di sussidio</i>	12
6.7	<i>Erogazione dei sussidi per eventi relativi agli aventi diritto</i>	10
6.8	<i>Sussidio indiretto per prestazioni erogate da una struttura sanitaria convenzionata</i>	10
6.9	<i>Eventi avvenuti all'estero</i>	10
6.10	<i>Sussidi erogati in valuta estera</i>	13
6.11	<i>Esclusione di responsabilità della Mutuo Soccorso per prestazioni erogate presso strutture e/o da professionisti convenzionati</i>	13
6.12	<i>Modifiche deliberate dal Consiglio di amministrazione</i>	11
	TITOLO II GRUPPI DI PRESTAZIONE	11
	Art. 7 Gruppi di prestazioni	11
7.1	<i>Allegati al Regolamento applicativo</i>	11
7.2	<i>Prestazioni base</i>	11
7.3	<i>Prestazioni aggiuntive</i>	14
7.4	<i>Collocazione dei soci nelle classi di prestazione</i>	11
7.5	<i>Permanenza e passaggi tra classi di prestazioni</i>	11
7.6	<i>Adesione a più classi di prestazioni</i>	11
	TITOLO III DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	11
	Art. 8 Contributo straordinario	11
	Art. 9 Fondi Speciali	11
	Art. 10 Associazioni collettive	12
	Art. 11 Fondi integrativi sanitari	12
	TITOLO IV STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA MUTUO SOCCORSO	12
	Art. 12 Strutture territoriali: Sezioni soci	12
12.1	<i>Articolazioni organizzative</i>	12
12.2	<i>Assemblea locale o di categoria dei soci</i>	12
	Art. 13 Collaboratori promotori	13
	Art. 14 Modalità per le elezioni alle cariche sociali nazionali	13
	Art. 15 Dimissioni dalle cariche sociali	13
15.1	<i>Dimissioni del Presidente</i>	13
15.2	<i>Dimissioni da consigliere</i>	13
	Art. 16 Organizzazione operativa	13
16.1	<i>Aree funzionali</i>	13
16.2	<i>Gruppi tecnici di lavoro (Gtl)</i>	14
	Art. 17 Comitato esecutivo	14

TITOLO I

Diritti e doveri dei soci

ART.1 Ammissione dei soci ordinari

1.1 Ammissione dei soci

Possono chiedere l'ammissione alla Società di Mutuo Soccorso (d'ora innanzi indicata come Mutuo Soccorso), quali soci ordinari (indicati nel presente regolamento anche come associati), tutte le persone fisiche residenti in Italia e i loro familiari purché non abbiano superato l'età di 75 anni.

Per le persone fisiche non residenti nel territorio italiano, il domicilio è equiparato alla residenza ogni qual volta tale riferimento sia contenuto nello Statuto, nel Regolamento e nelle clausole delle prestazioni allegata a quest'ultimo.

1.2 Domanda e quota di ammissione

Per l'ammissione alla Mutuo Soccorso, l'aspirante socio dovrà sottoscrivere la domanda di ammissione, il relativo impegno a pagare i contributi associativi e versare contestualmente la quota di ammissione nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

1.3 Iscrizione nel Libro dei soci

Il Consiglio di amministrazione (Cda), se accetta la domanda di ammissione, iscriverà il nome del nuovo socio nel libro dei soci della Mutuo Soccorso, dandone conferma all'interessato.

Se il Cda non accetta la domanda deve comunicare all'aspirante socio, entro 30 giorni dalla delibera consigliare, le motivazioni della mancata accettazione a mezzo raccomandata postale. L'aspirante socio può riproporre la domanda dopo aver rimosso i motivi della mancata accettazione.

1.4 Decorrenza della iscrizione

L'iscrizione decorre dalla data del pagamento della quota di ammissione e del primo contributo associativo anticipato. I contributi associativi hanno scadenza annuale.

1.5 Decorrenza del diritto ai sussidi e ai servizi mutualistici. Prestazione base e prestazione aggiuntiva

Se oltre alle prestazioni di base, cui ha diritto a seguito del pagamento del contributo associativo base, l'associato può sottoscrivere ulteriori prestazioni aggiuntive. Il diritto alla prestazione aggiuntiva decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stato pagato il primo contributo associativo aggiuntivo anticipato. Da tale data si presume la conoscenza delle norme della prestazione aggiuntiva prescelta.

1.6 Recesso da socio

Il socio è libero di recedere da socio della Mutuo Soccorso.

In ogni caso il socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna quota del fondo sociale, né di alcuna somma precedentemente versata.

1.7 Esclusione da socio

Il socio che non rispetta le disposizioni dello Statuto della Mutuo Soccorso o del presente Regolamento e le deliberazioni degli organi sociali può essere escluso con delibera del Consiglio di Amministrazione

ai sensi dell'art. 12 dello Statuto. Fra le ipotesi di esclusione rientra la decadenza prevista al successivo art. 3.7.

Il socio escluso a norma dello Statuto sociale non ha diritto alla restituzione di alcuna quota del fondo sociale.

1.8 Esclusione del diritto ai sussidi

Il diritto ai sussidi elencati nei rispettivi prospetti di prestazione, salvo esplicite e specifiche deroghe, non compete quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione, se inerenti direttamente al socio o alle condizioni ivi indicate per i soggetti di cui al successivo articolo 2.1.

Non sono altresì riconosciuti sussidi conseguenti a:

- lesioni sofferte in seguito a proprie azioni delittuose;
- trasmutazioni e trasmutazioni del nucleo dell'atomo, ivi comprese radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, ad esclusione di casi di infortunio legati all'attività professionale;
- eventi bellici e/o terroristici.

1.9 Soci residenti all'estero

Per i soci residenti o domiciliati all'estero per motivi di lavoro, il territorio dello Stato nel quale sono residenti o domiciliati è equiparato per analogia alla Repubblica italiana. In questa fattispecie le distanze chilometriche relative ai sussidi sono calcolate dalla residenza o dal domicilio del socio.

1.10 Soci lavoratori stranieri

Ogni lavoratore cittadino straniero - comunitario ed extracomunitario - socio della Mutua, avrà diritto ai sussidi previsti nella prestazione base e/o aggiuntiva di appartenenza a condizione che, al momento dell'evento, sia residente o domiciliato nella Repubblica Italiana.

1.11 Iscrizione continuativa e ininterrotta per tre anni consecutivi

Decorsi tre anni completi e continuativi senza interruzioni dalla data di iscrizione alla Mutua Soccorso e senza aver richiesto alcun sussidio, sono riconosciuti i sussidi maturati dopo tale decorrenza ed elencati nei rispettivi allegati anche quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione.

1.12 Morte del socio

In caso di morte del socio, i sussidi spettanti per tale evenienza verranno liquidati agli eredi legittimi nelle misure e nelle forme previste dal Codice civile, a seguito di loro richiesta scritta.

Alternativamente i sussidi verranno liquidati agli eventuali beneficiari indicati dal socio in vita, secondo le disposizioni del Codice civile in materia di successione testamentaria, a seguito di loro richiesta scritta.

Gli eredi legittimi e/o i beneficiari ai quali andranno liquidati i sussidi dovranno delegare, con procura autenticata da un notaio o altra autorità competente, uno solo di loro a riscuotere l'intera somma concessa. Tale pagamento avrà effetto liberatorio ai sensi di legge nei confronti di tutti gli eredi legittimi e/o beneficiari.

Art. 2 Soci sovventori

Sono soci sovventori le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali per il raggiungimento degli scopi sociali, pari almeno ad una quota di sovvenzione minima.

I soci sovventori non devono versare i contributi associativi e non hanno diritto ad alcuna forma di sussidio, prestazione o assistenza mutualistica.

Possono però partecipare alla composizione degli organi sociali tramite un numero di rappresentanti della categoria pari, al massimo, ad un terzo (1/3) dei soci ordinari iscritti.

Art. 3 Soci partecipanti

I soci partecipanti aderiscono alla Mutuo Soccorso a seguito di convenzioni definite in base alle previsioni contenute in contratti collettivi di lavoro, sia nazionali, che integrativi e aziendali. In caso di interruzione della convenzione per la quale hanno aderito alla Mutuo Soccorso, i partecipanti, su loro richiesta scritta, possono acquisire la qualifica di soci ordinari.

I soci partecipanti non hanno diritto di voto, ma possono essere eletti alle cariche sociali. Hanno altresì l'obbligo del versamento della quota di ammissione e dei contributi associativi di base annuali e hanno diritto ai sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche.

Art.4 Familiari del socio aventi diritto

4.1 Definizione degli aventi diritto

Sono aventi diritto ai sussidi e ai servizi mutualistici i seguenti componenti del nucleo familiare:

- a) il coniuge riconosciuto tale dallo Stato italiano o la persona che vive sotto lo stesso tetto more uxorio con il socio, purché sia il socio che la persona convivente siano celibi, nubili o liberi di stato. Di tale stato more uxorio deve essere data tassativamente comunicazione alla Mutuo Soccorso con lettera raccomandata, producendo dichiarazione congiunta pro veritate di more uxorio e allegando un certificato di residenza di entrambi. Il diritto ai sussidi e ai servizi del convivente more uxorio decorre 180 giorni dopo la comunicazione di cui sopra. All'uopo fa fede la data del timbro postale della lettera raccomandata;
- b) i figli e - se affidati al socio con provvedimento dell'autorità giudiziaria e limitatamente al periodo di durata dell'affido - i minori nel periodo intercorrente dal trentesimo giorno di età fino al compimento del diciottesimo anno;
- c) i figli dal diciottesimo anno di età fino al compimento del ventiseiesimo anno se studenti a carico, nonché quelli con età superiore se permanentemente inabili al lavoro e non percettori di reddito.

4.2 Condizioni per essere considerati aventi diritto

I soggetti di cui alla lettera c) del precedente articolo 2.1 saranno considerati aventi diritto a condizione che, al momento della maturazione del diritto al sussidio, non abbiano un reddito personale superiore a quello previsto dalle vigenti norme fiscali per essere considerati a carico e la cui presenza sia stata indicata alla Mutuo Soccorso con la presentazione della domanda di ammissione o tempestivamente con successiva denuncia.

Per ogni richiesta di sussidio per aventi diritto, il socio ha l'obbligo di documentare la condizione che l'avente diritto sia fiscalmente a suo carico.

4.3 Residenza e domicilio degli aventi diritto

Gli aventi diritto sono tali purché risiedano o siano domiciliati nel territorio della Repubblica italiana, fatta eccezione per i familiari di soci cittadini della Repubblica italiana all'estero per cause di lavoro.

4.4 Estinzione del rapporto con il socio e subentro degli aventi diritto

Il rapporto tra la Mutuo Soccorso e gli aventi diritto si estingue a tutti gli effetti con il decesso del socio, con il suo recesso ovvero con la sua esclusione.

Gli aventi diritto del socio deceduto, che presentano la domanda di iscrizione alla Mutuo Soccorso entro il termine massimo di 30 giorni dal decesso, mantengono il relativo diritto ai sussidi preesistenti all'evento sino a che non maturino essi stessi il diritto alle prestazioni previste nella nuova posizione di socio, attraverso il versamento del proprio contributo associativo.

In deroga a quanto previsto dal precedente art. 1.8 gli aventi diritto del socio deceduto, nella nuova posizione di socio, mantengono il diritto ai sussidi preesistenti all'evento quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi, successivi alla data della domanda di ammissione del socio deceduto.

La suindicata domanda di iscrizione, che venga presentata per sé dall'avente diritto del socio deceduto di cui all'art. 2.1 lett. a), avrà effetto, a norma del precedente capoverso, anche nei confronti di eventuali aventi diritto sempre del socio deceduto di cui all'art. 2.1 lett. b) che alla data dell'evento fossero minori di 16 anni.

4.5 Iscrizione alla Mutuo Soccorso degli aventi diritto del socio

Gli aventi diritto del socio di cui al precedente articolo 2.1, che presentano la domanda di iscrizione alla Mutuo Soccorso entro il termine massimo di 30 giorni dalla perdita dei requisiti per essere considerati aventi diritto, mantengono il relativo diritto ai sussidi preesistenti alla data di iscrizione sino a che non maturano essi stessi il diritto ai sussidi previsti nella nuova posizione di socio, purché i sussidi preesistenti siano ricompresi anche nella prestazione richiesta dal nuovo socio.

In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1.8, nella nuova posizione di socio, gli aventi diritto mantengono il diritto ai sussidi preesistenti alla data della domanda di iscrizione, quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie, infortuni, fatti o eventi, manifestatisi successivamente alla data della domanda di iscrizione del socio originario.

Art.5 Contributi associativi

5.1 Contributo base

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio si impegna a versare anticipatamente il contributo base annuo definito dal CdA unitamente al contributo specifico riferito alla/e prestazione/i definita/e al successivo art. 5 e prescelta/e in un'unica soluzione o in più rate, secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione.

Il pagamento si intende fatto anticipatamente se avviene entro e non oltre l'ultimo giorno del mese precedente a quello di riferimento.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno solare in anno solare, ove non intervenga revoca per iscritto del socio, da formalizzarsi - pena la sua inefficacia e/o invalidità ad ogni e qualsivoglia effetto - a mezzo raccomandata a.r. inviata alla sede della Mutuo Soccorso entro il 30 settembre di ogni

anno.

In particolare, in ipotesi di inefficacia e/o invalidità della revoca, il socio sarà tenuto a continuare nel versamento anticipato del contributo associativo annuo per la prestazione prescelta secondo le disposizioni del presente regolamento; in difetto il socio sarà ritenuto moroso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3.7.

5.2 Contributo associativo aggiuntivo

Il socio, che aderisce a una o più prestazioni aggiuntive rispetto a quella base - da intendersi tra loro strettamente connesse e definite al successivo art. 5 - deve pagare un corrispondente contributo associativo annuo aggiuntivo a quello base, in un'unica soluzione o in più rate anticipatamente, secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione.

Per la prestazione aggiuntiva ed il relativo contributo valgono le medesime regole previste per la prestazione base e il relativo contributo.

5.3 Valore delle prestazioni erogate

I sussidi e le prestazioni mutualistiche erogabili devono essere sempre oggetto di deliberazione del CdA o, nei casi previsti dal successivo articolo 4, devono essere ratificati dal CdA e sono specificati nei rispettivi allegati al Regolamento della Mutuo Soccorso per ogni singolo gruppo di prestazione.

5.4 Pagamento dei contributi associativi

Il pagamento dei contributi associativi può essere effettuato:

- mediante accredito sul c/c bancario della Mutuo Soccorso;
- mediante sottoscrizione di apposita delega da parte del socio, lavoratore dipendente di un'azienda che abbia sottoscritto con la Mutuo Soccorso uno specifico accordo per la trattenuta in busta paga dei contributi associativi;
- mediante altri mezzi predisposti dalla Mutuo Soccorso comunque confacenti al riconoscimento per le detrazioni fiscali del contributo associativo versato.

5.5 Completamento dei contributi associativi annui

Il socio che nell'arco dell'anno chiede di cambiare prestazione aggiuntiva, dovrà continuare a pagare i contributi associativi e manterrà il diritto ai sussidi e ai servizi previsti dalla precedente prestazione di appartenenza sino alla data di collocazione alla nuova prestazione.

5.6 Ritardo nel pagamento dei contributi associativi

La Mutuo Soccorso non è tenuta ad avvisare i soci della scadenza del pagamento dei contributi associativi. Eventuali solleciti al pagamento inviati al socio, potranno essere effettuati nel solo interesse del socio ed al fine di agevolare il funzionamento amministrativo della Mutuo Soccorso.

5.7 Perdita dei sussidi per morosità. Decadenza da socio

Al socio, in ritardo di oltre trenta giorni con i pagamenti anticipati dei contributi associativi, non spettano:

- a) i sussidi - nessuno escluso - per eventi verificatisi dal primo giorno del mese in cui è divenuto moroso;
- b) i sussidi - nessuno escluso - maturati per eventi verificatisi antecedentemente al primo giorno di

morosità e, a tale data richiesti, non ancora liquidati dalla Mutuo Soccorso, sino alla concorrenza massima dell'importo dei contributi associativi per il quale il socio risulta moroso, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale corrente maturati dal primo giorno di morosità.

Se il socio sana interamente - per capitale e per interessi di mora maturati - la predetta morosità entro 180 giorni, dalla avvenuta scadenza, avrà diritto a:

- i sussidi determinati da eventi verificatisi dopo la sanatoria;
- i sussidi di cui al precedente comma, lettera b).

In ipotesi di sanatoria solo parziale della morosità entro i 180 giorni, al socio non spettano, se richiesti:

- i sussidi di cui al precedente comma 1, lettera a);
- i sussidi di cui al precedente comma 1, lettera b), fino alla concorrenza massima dell'importo dei contributi associativi per il quale il socio risulta moroso, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale corrente maturati dal primo giorno di morosità.

In ogni caso, se la morosità - anche parziale - supera i 180 giorni, il socio decade ipso jure da tale qualifica con ogni conseguente effetto, ivi compresa la esclusione da socio e la sua cancellazione dal libro dei soci. In tale ultima ipotesi il socio decade dal diritto per qualunque sussidio.

In caso di decesso del socio, se questo avviene nel primo giorno di ritardo per il pagamento del contributo anticipato dei contributi associativi, o comunque successivamente, agli eredi non spettano i sussidi eventualmente maturati dal socio in vita salvo si provveda a sanare la morosità o avvenga il subentro nella qualità di socio dell'erede ai sensi dell'articolo 2.4 secondo comma.

5.8 Conservazione delle ricevute

Tutte le ricevute dei versamenti dei contributi associativi dovranno essere conservate dal socio a comprova dei pagamenti effettuati, entro il termine di prescrizione di cinque anni.

Art.6 Diritti e doveri del socio

6.1 Conoscenza dello Statuto e del Regolamento applicativo

Il socio deve attenersi scrupolosamente a tutte le norme e prescrizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento applicativo, comprensivo degli allegati da ritenersi essenziali anche se nel tempo subiranno modifiche, nonché a tutte le delibere regolarmente assunte dagli organi statutari.

All'atto della domanda, l'aspirante socio si impegna a prendere conoscenza delle norme contenute nello Statuto sociale, nel Regolamento applicativo vigente e nei relativi allegati.

6.2 Obbligo di notifica dati

Al fine di poter godere dei diritti ai sussidi e ai servizi per i loro aventi diritto, tutti i soci devono necessariamente notificare, all'atto dell'iscrizione, il proprio stato di famiglia e la propria residenza.

Nel caso di variazione della consistenza familiare e/o della residenza dovrà prodursi idonea certificazione anagrafica, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione, pena la decadenza dal diritto ai sussidi.

La Mutuo Soccorso si riserva il diritto di poter richiedere, in ogni circostanza, la presentazione dello stato di famiglia anagrafico e di ogni altra documentazione ritenuta utile e/o necessaria per l'attribuzione dei sussidi o dei servizi mutualistici.

6.3 Documentazione richiesta per la domanda di sussidio

La Mutuo Soccorso stabilisce nel rispetto dello Statuto sociale e del Regolamento applicativo, la documentazione necessaria da produrre a supporto di ciascuna domanda di sussidio.

Il socio, con la domanda di ammissione, prende coscienza che la Mutuo Soccorso può richiedergli tutta la documentazione, anche antecedente la domanda di ammissione, che ritiene opportuna a conferma della validità della domanda di sussidio o servizio richiesto, con particolare riferimento ai sussidi di natura sanitaria e giudiziaria. Tale documentazione può essere richiesta anche d'iniziativa dalla Mutuo Soccorso agli enti competenti al relativo rilascio.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione comporta la decadenza dal diritto al sussidio, qualora la documentazione medesima non venga fornita entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di sussidio.

6.4 Trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio, preso atto dell'informativa fornita dalla Mutuo Soccorso ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nella stessa informativa.

Il consenso è reso in particolare con riferimento alle comunicazioni della Mutuo Soccorso nei confronti di:

- a) propri consulenti e/o soggetti esterni con specifici incarichi per conto del Sodalizio;
- b) istituti bancari, postali, società che forniscono servizi collaterali, per la gestione di incassi relativi al pagamento dei contributi associativi e pagamenti derivanti dall'erogazione dei sussidi;
- c) soggetti e Enti aventi finalità mutualistiche o sociali o culturali o sindacali, comunque per scopi di solidarietà;
- d) società il cui capitale sia detenuto in quota parte, prevalentemente o a maggioranza dalla Mutuo Soccorso.

Il consenso è pure reso con riguardo all'acquisizione dei dati sensibili e di quelli connessi alla salute, necessari per la valutazione delle domande di sussidio (diagnosi, prescrizione medica, fotocopia della cartella clinica, ecc.).

6.5 Conformità della documentazione richiesta

All'atto della richiesta di sussidio o del servizio mutualistico, il socio deve allegare alla domanda tutti i documenti previsti per la domanda di sussidio o di servizio. Tutti i documenti allegati devono risultare aggiornati e conformi a quanto richiesto e tutta la documentazione di spesa eventualmente sostenuta deve essere prodotta in originale o in fotocopia autenticata ed essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge. La documentazione in fotocopia deve essere autenticata dalle sedi della Mutuo Soccorso, presa visione dell'originale, o da ufficiali pubblici competenti.

Non sono ammessi documenti che presentino correzioni e/o cancellature. Nell'ipotesi di presentazione di documenti corretti, cancellati o comunque artefatti, il socio decade dal diritto al sussidio al quale tali documenti si riferiscono.

6.6 Termini di presentazione della domanda di sussidio

Tutti i sussidi vengono erogati esclusivamente su formale richiesta scritta del socio o familiare erede direttamente interessato, che deve pervenire alla Mutuo Soccorso nel termine tassativo e perentorio di 365 giorni dalla fine dell'evento per il quale può essere erogato il sussidio. In analogia con l'articolo 2952 del Codice civile oltre tale termine, il diritto al sussidio si intende estinto per decadenza maturata a seguito di tacita rinuncia da parte degli interessati.

6.7 Erogazione dei sussidi per eventi relativi agli aventi diritto

Spettano al socio tutti i sussidi previsti per eventi relativi agli aventi diritto di cui all'articolo 2.1, anche in caso di morte dell'avente diritto.

L'erogazione è comunque subordinata al rispetto dei termini e modalità di presentazione della domanda di sussidio di cui all'articolo 4.6.

6.8 Sussidio indiretto per prestazioni erogate da una struttura sanitaria convenzionata

Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto, si sottoponga a prestazioni sanitarie presso una struttura sanitaria con la quale la Mutuo Soccorso abbia sottoscritto una convenzione che preveda il pagamento diretto in tutto o in parte delle prestazioni medesime, ivi tassativamente elencate, avrà diritto a un sussidio indiretto consistente nel rimborso da parte della Mutuo Soccorso a favore della struttura medesima, delle relative spese per le prestazioni ricevute, nella misura, nei termini e secondo le condizioni previste dalla convenzione pattuita.

6.9 Eventi avvenuti all'estero

La richiesta di sussidio per eventi avvenuti fuori dal territorio della Repubblica italiana deve essere corredata dalla relativa documentazione autenticata, per forma e sostanza, dalla Ambasciata o dal Consolato italiano e tradotta in italiano da traduttore autorizzato e riconosciuto dall'Ambasciata medesima.

Il sussidio ospedaliero per i ricoveri in strutture ospedaliere all'estero è riconosciuto solo nei casi in cui durante il ricovero, il ricoverato sia sottoposto a intervento chirurgico urgente e non rinviabile nel tempo. Il sussidio è riconosciuto altresì per tutti i ricoveri preventivamente autorizzati dalla Mutuo Soccorso.

6.10 Sussidi erogati in valuta estera

I sussidi previsti a fronte di spese sostenute all'estero, verranno erogati in Italia e in Euro, considerando il cambio medio ricavato dalla quotazione dell'Ufficio italiano cambi vigente nell'ultima settimana dell'effettuazione della prestazione.

6.11 Esclusione di responsabilità della Mutuo Soccorso per prestazioni erogate presso strutture e/o da professionisti convenzionati

È da ritenersi esclusa ogni responsabilità anche indiretta, a qualsiasi titolo, nessuno escluso, della Mutuo Soccorso per eventuali danni arrecati al socio e/o ai propri aventi diritto a seguito delle prestazioni (in particolare quelle sanitarie e legali) erogate presso strutture o da professionisti convenzionati con la Mutuo Soccorso medesima.

6.12 Modifiche deliberate dal Consiglio di amministrazione

Il Cda nei casi di particolare necessità può deliberare modifiche al Regolamento applicativo e ai suoi allegati, con l'obbligo di comunicare tali modifiche alla prima Assemblea utile dei soci.

TITOLO II Gruppi di prestazione

Art.7 Gruppi di prestazioni

7.1 Allegati al Regolamento applicativo

I gruppi di prestazioni base e aggiuntive sono elencati e descritti in appositi allegati al Regolamento che sono parte integrante dello stesso.

7.2 Prestazioni base

Si intende per prestazioni base un complesso di possibili sussidi e servizi che è approvato dall'Assemblea e che prevede il versamento di un unico contributo associativo obbligatorio.

7.3 Prestazioni aggiuntive

Si intende per prestazioni aggiuntive un complesso di possibili sussidi e servizi aggiuntivi alle prestazioni base che è approvato dall'Assemblea e che richiede un contributo associativo autonomo e suppletivo a quello corrisposto per le prestazioni base.

7.4 Collocazione dei soci nelle classi di prestazione

L'ammissione e la collocazione dei soci nelle differenti classi di prestazioni avviene sulla base delle condizioni espressamente indicate negli allegati al Regolamento.

7.5 Permanenza e passaggi tra classi di prestazioni

Il periodo di permanenza nella singola classe di prestazioni e il passaggio tra le diverse classi sono previsti e disciplinati nei relativi allegati.

7.6 Adesione a più classi di prestazioni

Al socio ammesso congiuntamente anche ad una o più prestazioni aggiuntive, che possano prevedere più sussidi o servizi per il medesimo stato di disagio, viene riconosciuto un solo sussidio nella prestazione economicamente più favorevole per il socio medesimo.

TITOLO III Disposizioni di carattere generale

Art.8 Contributo straordinario

Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'erogazione di sussidi straordinari ai soci colpiti da eventi di particolare gravità.

La delibera del Consiglio di amministrazione è insindacabile.

Art.9 Fondi Speciali

Ai fini puramente solidaristici il Consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione di fondi

speciali, a destinazione vincolata, dai quali prelevare somme da destinare ad enti, società ed Istituti di ricerca in campo sanitario, di studio in campo mutualistico, di beneficenza, di volontariato, operanti sul territorio nazionale o internazionale.

Le delibere del Consiglio di amministrazione assunte su tali materia sono insindacabili.

Art.10 Associazioni collettive

Il Consiglio di amministrazione può stipulare accordi per l'associazione collettiva di lavoratori e loro familiari provenienti da aziende, mutue, cooperative, associazioni, enti pubblici e privati in genere, derogando alle norme del presente regolamento sulle modalità di ammissione a socio, sui periodi di carenza, sulla composizione delle prestazioni base e aggiuntive, salvaguardando comunque i principi che assicurano la Mutuo Soccorso e sono indicati nello Statuto sociale.

Le condizioni e le modalità di ammissione devono costituire oggetto di esplicita clausola convenzionale nel verbale di accordo con gli enti firmatari dell'associazione collettiva e deve essere recepita in uno specifico verbale di Consiglio di Amministrazione.

Tali accordi stipulati in base al presente articolo esplicano comunque efficacia nei confronti di tutti i soci e gli aventi diritto della Mutuo Soccorso.

Art.11 Fondi integrativi sanitari

Al fine di dare pratica attuazione a quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto legislativo 229 del 19 giugno 1999 e successive modifiche e integrazioni, la Mutuo Soccorso può gestire fondi integrativi sanitari.

La formazione delle delibere, dei regolamenti e delle norme applicative è demandata al Consiglio di amministrazione.

TITOLO IV Struttura organizzativa della Mutuo Soccorso

Art.12 Strutture territoriali: Sezioni soci

12.1 Articolazioni organizzative

Ai fini di migliorare il rapporto con i propri associati e stimolarne la partecipazione attiva, il Cda può deliberare la istituzione di strutture organizzative territoriali che possono comprendere una o più regioni o loro porzioni.

Oltre a garantire il funzionamento degli organismi assembleari previsti dallo Statuto, le strutture territoriali eventualmente istituite hanno il compito di promuovere lo sviluppo qualitativo e quantitativo della Mutuo Soccorso.

12.2 Assemblea locale o di categoria dei soci

Le Assemblee locali (regionali, provinciali, comunali) o di categoria dei soci sono convocate una volta l'anno in preparazione dell'Assemblea generale e ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritengano utile e opportuno.

Dovrà, inoltre, essere convocata entro 40 giorni dalla richiesta scritta di almeno un quinto dei soci residenti della singola località o appartenenti ad una specifica categoria, in una data non eccedente i

120 giorni dalla richiesta stessa.

La convocazione dell'Assemblea locale deve avvenire a mezzo avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora, la località e l'ordine del giorno dei lavori, da trasmettere agli interessati almeno 30 giorni prima della data in cui si svolgerà.

Possono partecipare all'Assemblea locale tutti i soci residenti nella località.

Il socio, impossibilitato a partecipare all'Assemblea, può farsi rappresentare da altro socio, avente diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di un socio. Ogni socio che intende partecipare all'Assemblea locale deve ritirare apposita scheda di presenza, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, presso la sede locale della Mutuo Soccorso. L'Assemblea locale può eleggere i delegati all'Assemblea generale in base alla percentuale di soci iscritti nella località, rapportata al numero totale degli iscritti alla Mutuo Soccorso. Tutte le delibere devono essere assunte con le maggioranze previste dallo Statuto.

Tutte le votazioni sono palesi.

Art.13 Collaboratori promotori

Per una maggiore divulgazione degli scopi e dell'attività, la Mutuo Soccorso può avvalersi anche di collaboratori promotori appositamente incaricati dal Presidente del Consiglio di amministrazione sentito il Comitato direttivo o il Cda medesimo.

Compiti dei collaboratori promotori sono la ricerca e il primo contatto con i potenziali soci.

Lo svolgimento delle attività dei collaboratori ed il loro compenso sono definiti dai Consiglieri di Amministrazione in accordo con le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione.

Art.14 Modalità per le elezioni alle cariche sociali nazionali

Le elezioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale si devono effettuare con voto palese sui nomi che la Commissione elettorale, composta da cinque soci ordinari e due rappresentanti dei soci sovventori e nominata dall'Assemblea, proporrà all'Assemblea stessa.

I soci presenti all'Assemblea possono richiedere variazioni o inserimenti di altri nominativi all'elenco proposto dalla Commissione elettorale.

Tutte le proposte devono essere comunque messe in discussione e quindi votate dall'Assemblea.

Art.15 Dimissioni dalle cariche sociali

15.1 Dimissioni del Presidente

Il Presidente del Consiglio di amministrazione non può dimettersi prima della presentazione all'Assemblea dei rendiconti consuntivi della sua gestione.

In ogni caso sarà ritenuto responsabile della gestione sociale da lui amministrata durante il periodo della carica.

15.2 Dimissioni da consigliere

Il Consigliere dimissionario, cui siano affidati incarichi nell'interesse della Mutuo Soccorso, dovrà sempre rendere esatto conto al Consiglio della gestione affidatagli, di cui rimarrà responsabile.

Art.16 Organizzazione operativa

16.1 Aree funzionali

Al fine di meglio gestire l'attività operativa e amministrativa della Mutuo Soccorso, studiare ed

elaborare iniziative, il Cda può affidare specifici incarichi a singoli consiglieri con delega per specifiche Aree funzionali. I settori di attività e le singole responsabilità sono individuati dal Cda stesso.

16.2 Gruppi tecnici di lavoro (Gtl)

I Consiglieri di Amministrazione delegati per specifiche Aree funzionali si avvalgono per la loro operatività di appositi Gtl a composizione variabile che possono essere formati da altri Consiglieri di amministrazione, soci, collaboratori promotori o consulenti esterni scelti dal Consigliere delegato responsabile dell'Area.

In particolare per le aree di elevata importanza strategica quali l'Area produzione e l'Area commerciale può essere richiesta una consulenza e/o collaborazione anche esterna di elevata professionalità nelle materie di competenza.

Art.17 Comitato esecutivo

È composto dal Presidente, o dal Vicepresidente del Consiglio di amministrazione e dal/dagli Amministratore/i Delegato/i. Alla attività del Comitato esecutivo possono partecipare il Direttore generale e i Consiglieri delegati per specifiche Aree funzionali.

Il Comitato esecutivo costituisce l'organo collegiale esecutivo delle delibere del Consiglio di amministrazione, sulla base delle quali impartisce le direttive alle Aree funzionali, coordinandone il lavoro e verificandone i risultati.

I poteri del Comitato esecutivo sono stabiliti dallo Statuto e definiti nello specifico con delibera del Cda, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2381 Codice civile. Il Comitato esecutivo pertanto, risponde del proprio operato al Cda medesimo.

Le delibere del Comitato esecutivo devono essere annotate su appositi registri da tenersi conformemente ai libri verbali del Cda e devono essere comunicate allo stesso Cda nella sua prima seduta successiva all'assunzione delle precitate delibere.

